

in nome loro, la parola, ed ai quali gl'iscritti possano anche commettere i loro studi e le loro considerazioni speciali. Io credo che con questo mezzo raggiungeremo un doppio scopo...

*Una voce a sinistra.* Questo deve essere volontario.

VILLA TOMMASO... quello dell'economia del tempo, ma più specialmente quello di far sì che in questa discussione possano portare la parola coloro da cui ci attendiamo assennate considerazioni non solo, ma considerazioni che siano, per così dire, l'emanazione schietta e fedele dei vari partiti della Camera.

Io prego l'onorevole presidente di voler interpellare la Camera se intenda appoggiare questa mozione.

PRESIDENTE. Quando l'onorevole Borgatti avrà terminato il suo discorso, io porrò ai voti la mozione d'ordine dell'onorevole Villa, ove insista.

*(Vari deputati domandano di parlare.)*

RATTAZI, *presidente del Consiglio.* A me pare che l'onorevole Villa non abbia inteso di fare una proposta, perchè, come tale, non so se potrebbe essere ammessa. Io credo ch'egli abbia soltanto voluto rivolgere una raccomandazione ai vari oratori iscritti; quindi dipende da loro di riunirsi e di accettare o no il temperamento che egli ha accennato.

Tutti quelli che sono iscritti hanno facoltà di parlare, ed è perciò che io mi oppongo a questa proposta. Quanto al pensiero che l'ha ispirata, io certamente lo lodo; ma non credo che sarebbe conveniente che la Camera volesse obbligare gli oratori iscritti a riunirsi ed attenersi allo spediente che fu messo innanzi dall'onorevole Villa. Quindi mi pare che sarebbe opportuno ch'egli si limitasse ad una raccomandazione.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Villa intende di limitarsi ad una raccomandazione, tanto meglio. Comunque sia, se crede ch'io debba mettere ai voti la sua proposta, non è questo il momento opportuno. Credo giusto che ora l'onorevole Borgatti abbia facoltà di terminare il suo discorso.

Gli do quindi facoltà di parlare.

VILLA TOMMASO. Mi permetto di rappresentare alla Camera che, allorchando si tratta di determinare l'ordine della discussione, essa sola è arbitra di fissare le norme e le condizioni che le sembrano più convenienti.

Io per me credo che, quando si tratta di una discussione vastissima come questa, e che può dirsi unica nel suo genere, e la quale ha dato luogo a tante iscrizioni di oratori che pretendono la parola, mi pare che si debba, e per economia di tempo, e nell'interesse della legge medesima, e per omaggio ai principii che ciascun oratore deve svolgere, mi pare, dico, si possa assai bene provocare dalla Camera un voto, che determini il modo secondo il quale gli oratori abbiano a succedersi nell'ordine della discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Borgatti ha facoltà di continuare il suo discorso.

BORGATTI. Prego la Camera a concedermi di rispondere ad un'ultima obbiezione.

V'hanno taluni, i quali hanno creduto che questa piena libertà che si vuole concedere alla Chiesa, tragga con sè la conseguenza di privare lo Stato delle sue naturali e necessarie guarentigie. E veramente io debbo dire che la discussione su questo punto ha dimostrato che tale è l'opinione di molti. Ma qui mi prendo la libertà di richiamare tutta l'attenzione della Camera, perchè in questi termini la questione è, come suol dirsi, spostata.

Infatti, non si tratta già di sapere se allo Stato debbano o non debbano essere conservate intatte quelle guarentigie che sono necessarie pel mantenimento dell'ordine pubblico, per la difesa degli interessi generali, per l'osservanza delle leggi; bensì si tratta di sapere se queste prerogative debbano essere esercitate nelle forme particolari e convenzionali del diritto pubblico ecclesiastico, e del giure dei concordati, o nei modi comuni, e sotto l'impero delle leggi generali dello Stato. Basta accennare la questione in questi termini, che sono i veri, perchè la soluzione di essa discenda facile e spontanea.

Il diritto pubblico ecclesiastico ed i concordati sono la negazione del diritto nazionale, la negazione di quel sistema che, inaugurato colla legge del 9 aprile 1850, e con quella del 29 maggio 1855, si venne successivamente svolgendo, ed attende ora o la sua piena applicazione, o almeno una solenne e franca riconferma.

Il diritto pubblico ecclesiastico ed i concordati suppongono tra lo Stato e la Chiesa rapporti internazionali come tra Stato e Stato, e riconoscono necessariamente nella Chiesa una potestà pubblica, senza di che non potrebbero intercedere tra essa e gli Stati civili pubblici trattati e concordati, e non potrebbe stabilirsi un apposito giure internazionale, rivolto a regolare in modo eccezionale e privilegiato i rapporti tra la Chiesa romana e lo Stato. Ed invero, i rapporti colle altre comunioni religiose, nelle quali non è riconosciuta una rappresentanza civile, cadono sotto il comune diritto.

Il diritto pubblico ecclesiastico ed i concordati confondendo nella Chiesa le due potestà, confondono in essa egualmente le attribuzioni religiose e civili, e ne riconoscono il cumulativo esercizio.

Di qui le immunità, il privilegio del fôro, la giurisdizione dei vescovi nelle materie matrimoniali e per gli effetti religiosi e civili ad un tempo, le attribuzioni per gli effetti religiosi e civili negli stati di nascita, di morte, di matrimonio; il giuramento, il regio *placet* ed *executatur* e simili. Ciascuna di queste forme implica il riconoscimento della duplice potestà della Chiesa, del duplice ufficio religioso e civile. Ed infatti, potrebbero chiedere il giuramento ai ministri del culto cattolico se non si riconoscesse in essi altro che la qualità sacerdotale e religiosa? Gli atti provenienti dalla